



COMUNE DI VIOLA

Provincia di Cuneo

Piazza Marconi, 2
12070 - VIOLA

tel. 0174-73121
fax.0174-73351

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

IN ATTUAZIONE

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE N.447/95

E

DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N.52/00.

Indice

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

1	Finalità e campo di applicazione	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Definizioni	3
4	Esclusioni	3

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 *Generiche sorgenti sonore*

5	Campo di applicazione	4
6	Limiti previsti	4
7	Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	4
8	Esclusioni	4

Capo 2 *Attività rumorose a carattere temporaneo*

Sezione I Aspetti generali

9	Campo di applicazione	5
10	Generalità	5
11	Autorizzazioni	5
12	Limiti derogabili	5
13	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	6
14	Revoche	6

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

15	Campo di applicazione	6
16	Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni	6
17	Localizzazione	6
18	Casi particolari	7
19	Esclusioni	7

Sezione III Cantieri

20	Campo di applicazione	7
21	Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali	7
22	Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti	7
23	Casi particolari	7
24	Emergenze	8

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

25	Campo di applicazione	8
26	Dehor	8
27	Manutenzione aree verdi e suolo pubblico	8
28	Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli	8
29	Attività agricole, forestali, venatorie	9

TITOLO III: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

30	Controlli: funzioni e competenze	10
31	Segnalazioni o esposti	10
32	Provvedimenti restrittivi	10
33	Sanzioni	11

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

34	Entrata in vigore	12
35	Abrogazioni e validità	12
36	Modifica e revisione	12

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

1 Finalità e campo di applicazione

- 1.1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione ed alla tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- 1.2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

2 Riferimenti normativi

- 2.1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

3 Definizioni

- 3.1 *Attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 3.2 *Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.277 del 15/08/91 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 3.3 *Ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.
- 3.4 *Ricettore sensibile o sito sensibile*: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
- 3.5 *Persone esposte al rumore*: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- 3.6 *Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 3.7 *Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95*: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'3.6.
- 3.8 *Attività temporanea o a carattere temporaneo*: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- 3.9 *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

4 Esclusioni

- 4.1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.277/91 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

5 Campo di applicazione

5.1 In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

6 Limiti previsti

6.1 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a) valori limite di emissione;
- b) valori limite assoluti di immissione;
- c) valori limite differenziali di immissione;
- d) valori di attenzione;
- e) valori di qualità.

6.2 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- a) valori limite assoluti di immissione;
- b) valori limite differenziali di immissione;
- c) valori di attenzione;
- d) valori di qualità.

6.3 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

6.4 I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.

7 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

7.1 Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.

7.2 Le tecniche di misura di cui al comma 1 fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e sono riportate in Appendice.

8 Esclusioni

8.1 Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 2.

Capo 2 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

9 Campo di applicazione

- 9.1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

10 Generalità

- 10.1 Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all' articolo 9 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'articolo 6, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.
- 10.2 L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
- 10.3 Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.
- 10.4 Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
- 10.5 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- 10.6 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

11 Autorizzazioni

- 11.1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 9 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 6, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc.
- 11.2 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 9 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 6, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.
- 11.3 Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 9 possono essere rilasciate:
- a) senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in Allegato, integrata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali.
- 11.4 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune almeno **4** giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.
- 11.5 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro **3** giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

12 Limiti derogabili

- 12.1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 6.
- 12.2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

- 12.3 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

13 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 13.1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
- 13.2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentate; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
- 13.3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
- 13.4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

14 Revoche

- 14.1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
- 14.2 Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

15 Campo di applicazione

- 15.1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- carrì allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;
 - attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

16 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

- 16.1 Le attività di cui all'articolo 15 comma 1 lettera a) e quelle di cui all'articolo 15 comma 1 lettera b) svolte nelle aree di cui all'articolo 17.1 sono regolamentate come riportato di seguito:
- le attività che si svolgono tra le ore **08:00 e le ore 22:00** si intendono autorizzate, per quanto all'aspetto rumore, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 11.
- 16.2 Le attività di cui all'articolo 15 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno e non comprese fra quelle di cui al comma 1 vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'11.
- 16.3 Qualora in un sito di cui al punto 16.2 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'c).

17 Localizzazione

- 17.1 Le attività di cui all'b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'6, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n.85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.
- 17.2 **L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato con atto del Consiglio Comunale e avrà validità a decorrere dal successivo 30° giorno successivo all'atto.**

18 Casi particolari

- 18.1 Lo svolgimento della attività di cui all'articolo 15 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.
- 18.2 Per eventi particolari o manifestazioni speciali come ad esempio le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

19 Esclusioni

- 19.1 Le attività di cui all'articolo 15 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.
- 19.2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447".

Sezione III Cantieri

20 Campo di applicazione

- 20.1 In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

21 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

- 21.1 Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'articolo 20 comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'articolo 6.
- 21.2 Le generiche attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 6 a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b).
- 21.3 Le generiche attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 11 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6.

22 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

- 22.1 I lavori edili di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:
- le attività che si svolgono tra le ore 7:30 e le ore 12:30 o tra le ore 13:00 e le ore 19:30 nei giorni compresi fra lunedì e sabato, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- 22.2 I lavori edili di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 11 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6.

23 Casi particolari

- 23.1 Lo svolgimento della attività di cui all'20 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

24 Emergenze

- 24.1 I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'6, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

25 Campo di applicazione

- 25.1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
- 25.2 Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- dehor con o senza diffusione sonora;
 - manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili;
 - attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria;

26 Dehor

- 26.1 Le attività di cui all'articolo 25 comma 2 punto a), sono regolamentate come riportato di seguito:
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6;
 - se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui all'articolo 6.

27 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

- 27.1 Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 25 comma 2 punto b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:
- le attività che si svolgono tra le ore 7:30 e le ore 12:00 o tra le ore 13:00 e le ore 19:30, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- 27.2 Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 25 comma 2 punto b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:
- le attività che si svolgono tra le ore 7:30 e le ore 12:00 o tra le ore 13:00 e le ore 19:30, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 11 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

28 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

- 28.1 Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili di cui all'articolo 25 comma 2 punto c), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito

di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 6; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

29 Attività agricole, forestali, venatorie

- 29.1 Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'articolo 25 comma 2 punto d), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

TITOLO III: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

30 Controlli: funzioni e competenze

- 30.1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.
- 30.2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Provincia provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 3.
- 30.3 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.
- 30.4 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

31 Segnalazioni o esposti

- 31.1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- 31.2 L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico.
- 31.3 Per le attività di cui all'articolo 30 comma 2 e comma 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

32 Provvedimenti restrittivi

- 32.1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
- 32.2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
- 32.3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

33 Sanzioni

- 33.1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
- 33.2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
- 33.3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- 33.4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- 33.5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- 33.6 E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

34 Entrata in vigore

34.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore **30 giorni** dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

35 Abrogazioni e validità

35.1 Fatto salvo il **Regolamento di Polizia Urbana**, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

35.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

35.3 L'Appendice e gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

36 Modifica e revisione

36.1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

36.2 Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato **dall'Ufficio Tecnico**.

APPENDICE

APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Aspetti generali

Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

Definizioni

Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Classi acustiche

Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.

Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R , si confronta con il valore limite di emissione.

La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovverosia nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;

qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;

altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgente sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.

I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, overosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
- impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Nel casi di cui all'articolo 7, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Valori di attenzione

I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2 lettera b).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Valori di qualità

I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Rilievi strumentali e Fattori correttivi

Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.

Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.

L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'6, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98.

I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

componenti impulsive K_i ;

componenti tonali K_T ;

componenti tonali di bassa frequenza K_B .

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.

Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

ALLEGATO 1

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

(art. 11 Reg. Acustico Com.)

AL COMUNE DI _____

Il

sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ n. tel. _____

residente a _____ via _____ n. _____

nella sua qualità di _____

(indicare: Presidente – Rappresentante legale – altro incaricato (Specif.))

del _____ tel. _____

(indicare: Ditta, Società, Associazione)

con sede in _____ via _____ n.c. _____

(indicare la residenza e l'indirizzo della Ditta/Società/Associazione)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al rumore per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in Via _____ n. _____

A tale fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari previsti dal Regolamento acustico comunale ;
 i valori limite di previsti dal Regolamento acustico comunale;

per i seguenti motivi:

Consapevole delle **responsabilità penali** connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi del DPR 445/2000 e delle conseguenze in termini di **decadenza dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

che la/il manifestazione/cantiere/attività temporanea è prevista/o dal giorno _____ al giorno _____, con orario _____

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Eventuale planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- Eventuale relazione tecnico-descrittiva, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 LR 89/98, contenente al minimo i seguenti elementi:
 - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione; la durata della manifestazione o del cantiere;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere; i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste.

Nel caso di cantieri, la relazione dovrà contenere anche: attestazione che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore da più di tre anni al momento della richiesta di autorizzazione; un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare.

IL SOTTOSCRITTO NON ALLEGA ALLA DOMANDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

l'attività è analoga (medesimo luogo, medesimo impianto e medesime condizioni di utilizzo dell'impianto, medesime impostazioni dell'impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) ad una attività precedente per la quale è stata fatta richiesta di autorizzazione completa di documentazione; i riferimenti (nome e cognome del richiedente e data di presentazione) della precedente richiesta di autorizzazione completa di documentazione sono i seguenti:

Nome _____

Cognome _____

Data _____

a tal fine comunque allega la relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Data, _____

IL RICHIEDENTE

(firma non autenticata leggibile ed eventuale timbro in caso di imprese)